

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 9 II.PP.A.B.

Prot. n. 41074 del 10/09/2024

Alle II.PP.A.B. della Regione Siciliana
LORO SEDI

e, p.c. All'Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore
SEDE

Oggetto: alienazione immobili non strumentali. Modalità e requisiti per l'autorizzazione.

La presente mira ad aggiornare le precedenti disposizioni diramate con la nota prot. 32188 del 5/9/2014, in ordine alle modalità ed i requisiti per le II.PP.A.B. della Regione Sicilia per l'alienazione del loro patrimonio immobiliare, in considerazione del mutato contesto economico sociale, aggravato da evidenti e spesso irreversibili deficit finanziari degli Enti.

In particolare, la precedente nota prot. 32188 del 5/9/2014 di questo Dipartimento, ispirato dal parere n. 12903/145.11.07 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale al riguardo, aveva già previsto la possibilità per le II.PP.A.B. di destinare parte dell'alienazione del patrimonio disponibile, in misura ridotta e comunque non superiore al 30%, anche al ripianamento di situazioni debitorie, secondo un piano di utilizzazione condiviso dall'Assessorato nell'ambito del vigente sistema di vigilanza e controllo.

Restavano escluse, da tali disposizioni, l'utilizzo delle risorse per le spese di funzionamento dell'Ente.

Ciò premesso, stante che numerosi Enti hanno fatto presente che la soglia del 30%, sovente, non risulta sufficiente a permettere il ripianamento delle situazioni debitorie nei confronti dell'INPS e/o dell'Erario, si dispone che, in presenza di comprovati piani di rateizzazione e/o rottamazione del debito disposti dall'INPS o dall'Agenzie delle Entrate, che possano determinare un vantaggio e/o risparmio per l'Ente, tale quota potrà essere elevata al 50%.

Permane la condivisione di tale piano con questo Dipartimento, attraverso la presentazione di una apposita e dettagliata relazione che attesti le situazioni debitorie da regolarizzare, corredata da un piano di utilizzazione delle risorse oggetto dell'alienazione.

Resta invariato l'obbligo per l'Ente di procedere all'alienazione secondo procedure di evidenza pubblica e di allegare alla richiesta di alienazione da presentare al Dipartimento, una perizia di stima del valore del bene,

corredata del parere di congruità reso da una struttura tecnica pubblica.

Nel caso i cui l'Ente dimostri che la richiesta di parere di congruità non sia stata resa dalla struttura pubblica, potrà essere prodotta una perizia giurata del valore del bene, redatta da un tecnico abilitato, che attesti di avere utilizzato per la valutazione le Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate.

Resta inteso che in nessun caso potrà considerarsi approvata una delibera di alienazione di beni immobili per la decorrenza dei termini.

Il Dirigente del Servizio
Antonio Giannettino

Il Dirigente Generale
Maria Letizia Di Liberti